

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

DECISIONE N. 633/2009/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 179 e 181A,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) Dal 1963 la Banca europea per gli investimenti («BEI») ha intrapreso operazioni al di fuori della Comunità a sostegno delle politiche esterne della Comunità.

(2) La maggior parte delle operazioni è stata realizzata su richiesta del Consiglio e ha beneficiato di una garanzia a carico del bilancio comunitario gestita dalla Commissione. Più recentemente, per il periodo 2000-2007 la garanzia comunitaria è stata istituita con la decisione 2008/580/CE del Consiglio, del 23 giugno 2008, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (paesi vicini dell'area sud-est, paesi mediterranei, America Latina e Asia, Repubblica del Sudafrica) ⁽²⁾ e con le decisioni 2001/777/CE del Consiglio, del 6 novembre 2001, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite relative ad un'azione speciale di prestito destinata a progetti ambientali selezionati da realizzarsi, nell'ambito della dimensione

settentrionale, nelle regioni della Russia che si affacciano sul Baltico ⁽³⁾ e 2005/48/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia, Ucraina, Moldova e Bielorussia ⁽⁴⁾ per specifiche azioni regionali di finanziamento.

(3) Per sostenere l'azione esterna della Comunità senza incidere sul merito di credito della BEI, è opportuno offrire alla BEI una garanzia a carico del bilancio della Comunità per le operazioni realizzate al di fuori della Comunità. È opportuno incoraggiare la BEI ad aumentare le operazioni realizzate al di fuori della Comunità senza ricorso alla garanzia comunitaria, in particolare nei paesi in fase di preadesione e nei paesi del Mediterraneo, oltre che nei paesi di altre regioni con un merito di credito a livello di «investment grade», ed è opportuno chiarire che la garanzia comunitaria copre i rischi politici o sovrani.

(4) La garanzia comunitaria dovrebbe coprire le perdite derivanti da prestiti e da garanzie sui prestiti a favore di progetti di investimento ammissibili per la BEI nei paesi coperti dallo strumento di assistenza preadesione ⁽⁵⁾ («IAP»), dallo strumento europeo di vicinato e partenariato ⁽⁶⁾ («ENPI») e dallo strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo ⁽⁷⁾ («DCI»), quando il prestito o la garanzia sono stati concessi sulla base di un accordo sottoscritto non scaduto né annullato («operazioni di finanziamento della BEI»).

⁽³⁾ GU L 292 del 9.11.2001, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU L 21 del 25.1.2005, pag. 11.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 25 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 luglio 2009.

⁽²⁾ GU L 186 del 15.7.2008, pag. 30.

- (5) Gli importi coperti dalla garanzia comunitaria ai sensi della presente decisione dovrebbero rappresentare massimali di finanziamento da parte della BEI nel quadro della garanzia comunitaria. Essi non dovrebbero costituire obiettivi che la BEI sia tenuta a raggiungere.
- (6) Le politiche della Comunità in materia di relazioni esterne sono state oggetto di revisione ed estensione negli ultimi anni. Ciò ha interessato in particolare la strategia di preadesione, la politica europea di vicinato, i nuovi partenariati con l'America latina e con l'Asia sudorientale, nonché il partenariato strategico dell'Unione europea con la Russia, l'Asia centrale, la Cina e l'India. Lo stesso si può affermare in relazione alle politiche della Comunità in materia di sviluppo, che sono state ormai estese a tutti i paesi in via di sviluppo e rappresentano uno dei pilastri delle relazioni esterne della Comunità, in quanto offrono una soluzione elaborata su misura per le esigenze dei paesi in via di sviluppo.
- (7) Dal 2007 le relazioni esterne della Comunità sono state altresì sostenute dai nuovi strumenti finanziari, ossia lo IAP, l'ENPI, il DCI, l'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo (EIDHR) ⁽¹⁾ e lo strumento per la stabilità ⁽²⁾.
- (8) Le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero essere coerenti con le politiche esterne della Comunità e sostenerle, anche per quanto riguarda specifici obiettivi regionali, e dovrebbero contribuire all'obiettivo generale, di cui agli articoli 177 e 179 del trattato, della promozione e del consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e all'osservanza degli accordi internazionali in materia ambientale dei quali la Comunità è parte. Per quanto concerne in particolare i paesi in via di sviluppo, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero promuovere: lo sviluppo economico e sociale sostenibile di tali paesi, segnatamente di quelli tra loro che sono più svantaggiati; la loro integrazione agevole e graduale nell'economia mondiale; la campagna contro la povertà; l'obiettivo generale dello sviluppo e del consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto; l'obiettivo generale del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, così come la conformità con gli obiettivi approvati dalla Comunità nel contesto delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali competenti. È opportuno che, assicurando la coerenza complessiva con le azioni comunitarie, il finanziamento della BEI sia complementare alle politiche, ai programmi e agli strumenti di assistenza corrispondenti della Comunità nelle varie regioni. Inoltre, è opportuno che la tutela dell'ambiente e la sicurezza energetica degli Stati membri rientrino tra gli obiettivi di finanziamento della BEI in tutte le regioni ammissibili. Le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero essere realizzate nei paesi che rispettano condizioni adeguate, conformi ad accordi di alto livello conclusi con la Comunità su aspetti politici e macroeconomici.
- (9) È opportuno rafforzare il dialogo politico tra la Commissione e la BEI, così come la pianificazione strategica e la coerenza tra il finanziamento della BEI e quello della Commissione. Occorre rafforzare il legame tra le attività realizzate dalla BEI al di fuori della Comunità e le politiche comunitarie tramite il potenziamento della cooperazione tra la BEI e la Commissione sia a livello centrale sia in loco. È opportuno che un tale coordinamento rafforzato includa tra l'altro la consultazione reciproca preventiva sugli aspetti politici, la preparazione di documenti di importanza reciproca e la programmazione dei progetti. Un'importanza particolare riveste la consultazione preventiva sui documenti di programmazione strategica redatti dalla Commissione o dalla BEI, al fine di massimizzare le sinergie tra le attività della BEI e quelle della Commissione e di misurare i progressi realizzati verso il conseguimento dei pertinenti obiettivi politici della Comunità.
- (10) Nei paesi in fase di preadesione, è opportuno che le operazioni di finanziamento della BEI riflettano le priorità definite nei partenariati per l'adesione, nei partenariati europei, negli accordi di stabilizzazione e di associazione e nei negoziati con la Comunità. Nei Balcani occidentali l'azione della Comunità dovrebbe passare gradualmente dal sostegno alla ricostruzione al sostegno preadesione. In questo contesto, l'attività della BEI dovrebbe, inoltre, favorire l'aspetto del rafforzamento delle istituzioni, in cooperazione, se del caso, con altre istituzioni finanziarie internazionali attive nella regione. Nel periodo 2007-2011 è opportuno che il finanziamento a favore dei paesi candidati (Croazia, Turchia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia) rientri sempre più nel quadro dello strumento di preadesione messo a disposizione dalla BEI, strumento che dovrebbe essere esteso progressivamente agli altri potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali, in funzione dei progressi da essi realizzati nel processo di adesione.
- (11) Per quanto riguarda i paesi contemplati dall'ENPI, è opportuno che la BEI continui a potenziare le sue attività riguardanti l'area del Mediterraneo, mettendo l'accento sullo sviluppo del settore privato. Al riguardo, è necessaria la cooperazione con i paesi partner per promuovere lo sviluppo del settore privato e incoraggiare la riforma strutturale, in particolare la riforma del settore finanziario, nonché altre misure per favorire le attività della BEI, in particolare per assicurare che la BEI possa emettere obbligazioni nei mercati locali. Per quanto riguarda l'Europa orientale, il Caucaso meridionale e la Russia, è opportuno che la BEI intensifichi le sue attività nei paesi interessati, in linea con condizioni adeguate, conformi ad accordi di alto livello conclusi con il paese in questione su aspetti politici e macroeconomici. In questa regione la BEI dovrebbe finanziare progetti che presentano un interesse significativo per la Comunità nei settori dei trasporti, dell'energia, delle telecomunicazioni e dell'infrastruttura ambientale. La priorità dovrebbe essere data ai progetti da realizzare sulle estensioni dei principali assi della rete transeuropea, ai progetti aventi implicazioni transfrontaliere per uno o più Stati membri e ai progetti importanti che favoriscono l'integrazione regionale tramite l'aumento della connettività. Nel settore ambientale, è opportuno che in Russia la BEI dia priorità ai progetti da realizzare nel quadro del partenariato ambientale della

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1).

- dimensione settentrionale. Nel settore energetico, rivestono un'importanza particolare i progetti riguardanti l'approvvigionamento strategico e il trasporto di energia, in linea con l'obiettivo della politica comunitaria di diversificare le fonti energetiche e al fine di garantire risorse stabili e sicure per i consumatori. Le operazioni di finanziamento della BEI in questa regione dovrebbero essere realizzate in stretta cooperazione con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo («BERS»), in particolare secondo le condizioni definite nel protocollo di intesa tripartito tra la Commissione, la BEI e la BERS.
- (12) Le operazioni di finanziamento della BEI nei paesi dell'Asia e dell'America latina saranno gradualmente allineate alla strategia di cooperazione dell'Unione in queste regioni e saranno complementari agli strumenti finanziati con le risorse del bilancio comunitario. La BEI dovrebbe cercare di estendere gradualmente le sue attività ad un più grande numero di paesi di queste regioni, ivi compresi i paesi meno prosperi. A sostegno degli obiettivi della Comunità, è opportuno che i finanziamenti della BEI nei paesi dell'Asia e dell'America latina si concentrino sulla sostenibilità ambientale (tra cui la mitigazione dei cambiamenti climatici) e sui progetti di sicurezza energetica, oltre che sul sostegno continuo alla presenza dell'Unione in Asia e in America latina tramite investimenti diretti esteri e il trasferimento di tecnologia e di know-how. Tenendo conto del rapporto costi-efficienza, è opportuno che la BEI possa lavorare anche direttamente con le imprese locali, in particolare nel settore della sostenibilità ambientale e della sicurezza energetica. Nel quadro della revisione intermedia verranno riesaminati gli obiettivi dei finanziamenti della BEI in Asia e in America latina.
- (13) In Asia centrale è opportuno che la BEI si concentri su importanti progetti di fornitura e di trasporto di energia che tutelano anche gli interessi comunitari in materia energetica e che sono conformi e danno sostegno agli obiettivi politici della Comunità di diversificazione delle fonti energetiche, di rispetto dei requisiti di Kyoto e di promozione della tutela ambientale. Le operazioni di finanziamento della BEI in Asia centrale dovrebbero essere realizzate in stretta cooperazione con la BERS, in particolare secondo le condizioni definite nel protocollo di intesa tripartito tra la Commissione, la BEI e la BERS.
- (14) Per integrare le attività realizzate dalla BEI nel quadro dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro⁽¹⁾ (accordo di Cotonou) per i paesi interessati è opportuno che in Sudafrica la BEI metta l'accento su progetti infrastrutturali di interesse pubblico (ivi comprese le infrastrutture municipali e la fornitura di acqua e di elettricità) e sul sostegno al settore privato, ivi comprese le piccole e medie imprese. L'attuazione delle disposizioni relative alla cooperazione economica nel quadro dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro⁽²⁾, permetterà di promuovere ulteriormente le attività della BEI in questa regione.
- (15) Al fine di accrescere la coerenza del sostegno generale della Comunità nelle regioni interessate, è opportuno cercare di combinare adeguatamente le operazioni di finanziamento BEI con le risorse del bilancio comunitario, in forma di sovvenzioni, capitali di rischio e tassi di interesse agevolati, parallelamente all'assistenza tecnica per la preparazione e la realizzazione dei progetti o il rafforzamento del quadro giuridico e regolamentare, tramite l'IAP, l'EMPI, lo strumento di stabilità, l'EIDHR e, nel caso del Sud Africa, il DCI.
- (16) La BEI coopera già strettamente con le istituzioni finanziarie internazionali e con le istituzioni bilaterali europee. Tale cooperazione è disciplinata da protocolli di intesa specifici per ogni regione, che dovrebbero essere approvati dagli organi direttivi della BEI. Per le operazioni di finanziamento realizzate al di fuori della Comunità che ricadono nell'ambito di applicazione della presente decisione occorre che la BEI, ove necessario, cerchi di rafforzare il coordinamento e la cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali e con le istituzioni bilaterali europee, ivi compresa, se del caso, la cooperazione sulle condizioni da applicare ai vari settori, sul maggior uso del cofinanziamento e della partecipazione con altre istituzioni finanziarie internazionali nelle iniziative a livello mondiale, quali le iniziative miranti a promuovere il coordinamento e l'efficienza degli aiuti.
- (17) È opportuno migliorare la comunicazione e la trasmissione di informazioni sulle operazioni di finanziamento della BEI da parte della BEI e della Commissione. Sulla base delle informazioni trasmesse dalla BEI, la Commissione dovrebbe presentare una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate nel quadro della presente decisione. È opportuno che la relazione, in particolare, contenga i documenti di programmazione strategica e includa una sezione sul valore aggiunto in linea con le politiche della Commissione, e una sezione sulla cooperazione con la Commissione, con le altre istituzioni finanziarie internazionali e con i donatori bilaterali, ivi compreso il cofinanziamento.
- (18) È opportuno che la garanzia comunitaria istituita dalla presente decisione copra le operazioni di finanziamento della BEI sottoscritte nel corso del periodo avente inizio il 1° febbraio 2007 e avente fine il 31 ottobre 2011. Per tenere conto degli sviluppi che interverranno nella prima metà del predetto periodo, la BEI e la Commissione dovrebbero procedere ad un riesame intermedio della decisione. È opportuno che tale riesame includa in particolare una valutazione esterna le cui specifiche sono fissate nell'allegato II.
- (19) Le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero continuare a essere gestite conformemente alle norme e alle procedure interne della Banca, comprese adeguate misure di controllo, nonché alle pertinenti norme e procedure relative alla Corte dei conti e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2) GU L 311 del 4.12.1999, pag. 3.

- (20) Il fondo di garanzia per le azioni esterne («il fondo di garanzia»), istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio ⁽¹⁾, dovrebbe continuare a garantire una riserva di liquidità per il bilancio comunitario in caso di perdite risultanti dalle operazioni di finanziamento della BEI.
- (21) La BEI dovrebbe preparare, in consultazione con la Commissione, il programma pluriennale indicativo del volume di sottoscrizioni di operazioni di finanziamento della BEI per consentire un idoneo piano di bilancio per la dotazione del fondo di garanzia. È opportuno che la Commissione tenga conto del piano nella sua programmazione periodica di bilancio trasmessa all'autorità di bilancio.
- (22) Con la sentenza del 6 novembre 2008 nella causa C-155/07 (Parlamento/Consiglio), la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato la decisione 2006/1016/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità ⁽²⁾. La decisione 2008/847/CE del Consiglio, del 4 novembre 2008, sull'ammissibilità dei paesi dell'Asia centrale ai sensi della decisione 2006/1016/CE ⁽³⁾ ha esteso la decisione 2006/1016/CE a cinque paesi dell'Asia centrale (ossia Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan).
- (23) La Corte, tuttavia, ha ordinato che gli effetti della decisione 2006/1016/CE siano conservati per gli accordi di finanziamento conclusi dalla BEI prima dell'entrata in vigore, entro un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza, di una nuova decisione adottata conformemente alla base giuridica appropriata, vale a dire gli articoli 179 e 181A del trattato. Tale sentenza ha come conseguenza il fatto che la procedura di codecisione si applicherà ora all'attivazione del mandato opzionale, all'ammissibilità dei paesi elencati nell'allegato I e alla sospensione di nuovi finanziamenti della BEI in un determinato paese se la situazione politica o economica suscita gravi preoccupazioni.
- (24) È opportuno pertanto adottare una nuova decisione del Parlamento europeo e del Consiglio per continuare a fornire una garanzia invariata delle operazioni di finanziamento BEI pertinenti realizzate al di fuori della Comunità.
- (25) Si dovrebbe nondimeno giungere alla rapida adozione della presente decisione assicurando al contempo il pieno rispetto delle prerogative del Parlamento europeo; per tale ragione è opportuno che la Commissione presenti, prima del 30 aprile 2010, una proposta concernente una nuova decisione che tenga conto tra l'altro delle conclusioni della revisione intermedia.
- (26) Tale proposta di nuova decisione dovrebbe affrontare, fra le altre cose, la questione di maggior controllo del Parlamento europeo e del Consiglio su tutte le decisioni di bilancio e politiche che la BEI e la Commissione dovranno adottare nel contesto di detta nuova decisione, la questione della trasparenza dell'intero meccanismo dei finanziamenti e quella della limitazione della garanzia della Comunità rispetto agli stanziamenti erogati,

DECIDONO:

Articolo 1

Garanzia e massimali

1. La Comunità accorda alla Banca europea per gli investimenti («BEI») una garanzia globale («la garanzia comunitaria») a copertura dei pagamenti dovuti alla BEI, ma da essa non ricevuti in relazione a prestiti e garanzie sui prestiti concessi per progetti di investimento ammissibili per la BEI nei paesi coperti dalla presente decisione, nei casi in cui i prestiti o le garanzie sui prestiti siano stati accordati conformemente ad un accordo firmato non scaduto né annullato («le operazioni di finanziamento della BEI») e conformemente alle norme e alle procedure interne della BEI e a sostegno dei pertinenti obiettivi di politica esterna della Comunità.

2. La garanzia comunitaria è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutti gli importi connessi.

3. Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI per tutto il periodo 2007-2013, diminuito degli importi annullati, ammonta a 27 800 000 000 EUR. Il massimale è suddiviso in due parti:

a) un massimale di base di importo fisso pari a 25 800 000 000 EUR, la distribuzione regionale del quale è definita al paragrafo 4, che copre tutto il periodo 2007-2013;

b) un mandato opzionale di 2 000 000 000 EUR. L'attivazione in tutto o in parte del mandato opzionale e la sua distribuzione regionale saranno decise dal Parlamento europeo e dal Consiglio conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato. La decisione si baserà sul risultato del riesame intermedio di cui all'articolo 9.

4. Il massimale di base di cui al paragrafo 3, lettera a), è ripartito nei seguenti massimali regionali obbligatori:

a) paesi in fase di preadesione: 8 700 000 000 EUR;

⁽¹⁾ GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 414 del 30.12.2006, pag. 95.

⁽³⁾ GU L 301 del 12.11.2008, pag. 13.

b) paesi contemplati dallo strumento di vicinato e partenariato: 12 400 000 000 EUR;

ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:

i) Paesi del Mediterraneo: 8 700 000 000 EUR;

ii) Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia: 3 700 000 000 EUR;

c) Asia e America latina: 3 800 000 000 EUR;

ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:

i) America latina: 2 800 000 000 EUR;

ii) Asia (esclusa Asia centrale): 1 000 000 000 EUR;

d) Repubblica del Sud Africa: 900 000 000 EUR.

5. Gli organi direttivi della BEI possono decidere di riassegnare un importo pari fino al 10 % del massimale regionale tra i sub-massimali.

6. La garanzia comunitaria copre le operazioni di finanziamento della BEI sottoscritte nel corso del periodo aventi inizio il 1° febbraio 2007 e aventi fine il 31 ottobre 2011. Le operazioni di finanziamento della BEI sottoscritte ai sensi delle decisioni 2006/1016/CE e 2008/847/CE continuano a beneficiare della garanzia comunitaria a norma della presente decisione.

7. Se, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 6, il Parlamento europeo e il Consiglio non avranno adottato una decisione di concessione di una nuova garanzia comunitaria alla BEI per operazioni di finanziamento al di fuori della Comunità, il periodo è automaticamente prorogato di sei mesi.

Articolo 2

Paesi contemplati

1. L'elenco di paesi ammissibili o potenzialmente ammissibili al finanziamento della BEI con la garanzia comunitaria è definito nell'allegato I.

2. Per i paesi di cui all'elenco dell'allegato I e contraddistinti con un asterisco («*») e per altri paesi non elencati nell'allegato I, l'ammissibilità al finanziamento BEI con garanzia comunitaria è decisa dal Parlamento europeo e dal Consiglio caso per caso conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

3. La garanzia comunitaria copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi che abbiano concluso con la BEI un accordo quadro volto a stabilire le condizioni giuridiche in base alle quali verranno realizzate le operazioni di finanziamento della BEI.

4. Qualora la situazione politica o economica di un determinato paese desti gravi preoccupazioni, il Parlamento europeo e il Consiglio possono decidere di sospendere nuove operazioni di finanziamento della BEI con garanzia comunitaria nel predetto paese conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

5. La garanzia comunitaria non copre le operazioni di finanziamento della BEI in un determinato paese nei casi in cui l'accordo sulle operazioni di finanziamento della BEI sia stato firmato dopo l'adesione del suddetto paese all'Unione europea.

Articolo 3

Coerenza con le politiche della Comunità

1. Viene rafforzata la coerenza delle azioni esterne della BEI con gli obiettivi di politica esterna della Comunità al fine di massimizzare le sinergie tra le operazioni di prestito della BEI e le risorse di bilancio dell'Unione europea, in particolare tramite il dialogo regolare e sistematico e la consultazione preventiva su:

a) i documenti strategici preparati dalla Commissione, quali i documenti strategici nazionali e regionali, i piani di azione e i documenti di preadesione;

b) i documenti di pianificazione strategica della BEI e la programmazione dei progetti;

c) altri aspetti politici e operativi.

2. La cooperazione è attuata su base differenziata regionale, tenendo conto del ruolo della BEI e delle politiche della Comunità in ciascuna regione.

3. Un'operazione di finanziamento della BEI non può beneficiare della garanzia comunitaria qualora la Commissione dia parere negativo sull'operazione nel quadro della procedura di cui all'articolo 21 dello statuto della BEI.

4. La coerenza tra le operazioni di finanziamento della BEI e gli obiettivi di politica esterna della Comunità è soggetta a verifica conformemente all'articolo 6.

Articolo 4**Cooperazione con le altre istituzioni finanziarie internazionali**

1. Ove necessario, le operazioni di finanziamento della BEI sono realizzate sempre più in cooperazione e/o con il cofinanziamento della BEI e di altre istituzioni finanziarie internazionali o istituzioni bilaterali europee, in modo tale da massimizzare le sinergie, la cooperazione e l'efficienza, e garantire una condivisione ragionevole dei rischi e condizioni conformi al progetto e coerenti con il settore.
2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 è agevolata tramite il coordinamento, da realizzare in particolare nel contesto di protocolli di intesa conclusi, ove necessario, tra la Commissione, la BEI, le principali istituzioni finanziarie internazionali e le istituzioni bilaterali europee che operano nelle varie regioni.
3. La cooperazione tra le istituzioni finanziarie internazionali e altri donatori è valutata nel quadro del riesame intermedio di cui all'articolo 9.

Articolo 5**Copertura e condizioni di applicazione della garanzia comunitaria**

1. Per le operazioni di finanziamento della BEI concluse con uno Stato o garantite da uno Stato, e per altre operazioni di finanziamento della BEI concluse con autorità regionali o locali o con imprese o istituzioni pubbliche appartenenti e/o controllate dallo Stato, sempre che queste altre operazioni di finanziamento della BEI si basino su una valutazione adeguata del rischio da parte della BEI che tenga conto del rischio di credito del paese interessato, la garanzia comunitaria copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI, ma da essa non ricevuti («garanzia generale»).

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 6, paragrafo 4, la nozione di Stato include la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, rappresentate dall'Autorità palestinese, e il Kosovo (*), rappresentato dalla missione di amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite.

2. Per le operazioni di finanziamento della BEI diverse da quelle di cui al paragrafo 1, la garanzia comunitaria copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI, ma da essa non ricevuti quando il mancato pagamento è determinato dal verificarsi di uno dei seguenti rischi politici («garanzia di rischio politico»):

- a) non trasferibilità della valuta;
- b) espropriazione;
- c) eventi bellici o disordini civili;
- d) denegata giustizia in caso di violazione di contratto.

(*) Ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 6**Relazioni e contabilità**

1. Ogni anno la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione. La relazione include una valutazione dell'impatto e dell'efficacia delle operazioni di finanziamento della BEI a livello di progetto, di settore, di paese e di regione, nonché il contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento degli obiettivi di politica esterna della Comunità, tenendo conto degli obiettivi operativi della BEI. Essa comprende anche una valutazione della portata della cooperazione tra la BEI e la Commissione e tra la BEI e altre istituzioni finanziarie internazionali e i donatori bilaterali.
2. Ai fini del paragrafo 1, la BEI trasmette alla Commissione relazioni annuali sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione, e sul conseguimento degli obiettivi di politica esterna della Comunità, ivi compresa la cooperazione con le altre istituzioni finanziarie internazionali.
3. La BEI fornisce alla Commissione i dati statistici, finanziari e contabili relativi a ogni operazione di finanziamento della BEI, necessari per consentire a quest'ultima di adempiere ai suoi obblighi di informazione o rispondere alle richieste della Corte dei conti europea, nonché la dichiarazione di un revisore dei conti sulle esposizioni in essere delle operazioni di finanziamento della BEI.
4. Ai fini del rispetto da parte della Commissione degli obblighi contabili e di informazione sui rischi coperti dalla garanzia generale, la BEI fornisce alla Commissione la valutazione dei rischi della BEI e le informazioni relative alla classificazione delle operazioni di finanziamento della BEI con beneficiari di prestiti o debitori garantiti diversi dagli Stati.
5. La BEI fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 a proprie spese.

Articolo 7**Recupero dei pagamenti effettuati dalla Commissione**

1. Se la Commissione effettua un pagamento con garanzia comunitaria, la BEI procede, a nome e per conto della Commissione, al recupero dei crediti per gli importi pagati.
2. La BEI e la Commissione concludono un accordo per stabilire in dettaglio le disposizioni e le procedure relative al recupero dei crediti entro la data della conclusione dell'accordo di cui all'articolo 8.

Articolo 8**Accordo sulla garanzia**

La BEI e la Commissione concludono un accordo sulla garanzia per stabilire in dettaglio le disposizioni e le procedure relative alla garanzia comunitaria.

*Articolo 9***Riesame**

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'applicazione della presente decisione entro il 30 aprile 2010, corredata da una proposta di modifica, elaborata anche sulla base di una valutazione esterna le cui specifiche sono fissate all'allegato II della presente decisione.
2. La Commissione presenta una relazione finale sull'applicazione della presente decisione entro il 31 luglio 2013.

*Articolo 10***Abrogazione**

La decisione 2008/847/CE è abrogata.

*Articolo 11***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio
Il presidente
E. ERLANDSSON

ALLEGATO I

REGIONI E PAESI COPERTI DAGLI ARTICOLI 1 E 2

A. Paesi in fase di preadesione1. *Paesi candidati*

Croazia, Turchia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia

2. *Potenziati paesi candidati*

Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

B. Paesi coperti dallo strumento di vicinato e partenariato1. *Paesi del Mediterraneo*

Algeria, Egitto, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Israele, Giordania, Libano, Libia*, Marocco, Siria, Tunisia

2. *Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia*

Europa orientale: Repubblica di Moldova, Ucraina, Bielorussia*

Caucaso meridionale: Armenia, Azerbaigian, Georgia

Russia: Russia

C. Asia e America latina1. *America latina*

Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela

2. *Asia*

Asia (esclusa Asia centrale):

Afganistan*, Bangladesh, Bhutan*, Brunei, Cambogia*, Cina (incluse le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao), India, Indonesia, Iraq*, Corea del Sud, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Nepal, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Taiwan*, Thailandia, Vietnam, Yemen.

Asia centrale:

Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.

D. Sud Africa

Sud Africa.

ALLEGATO II

Riesame intermedio e specifiche per la valutazione del mandato esterno della BEI*Riesame intermedio*

Un riesame intermedio approfondito delle operazioni di finanziamento esterne della BEI sarà effettuato entro il 2010. Il riesame si baserà su una valutazione esterna indipendente, che sarà altresì trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Il riesame servirà da base della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, mirante a determinare se e in che misura occorrerà attivare un eventuale mandato opzionale per completare la garanzia prevista nella presente decisione per il periodo successivo al 2010, a stabilire se occorra apportare altre modifiche al mandato e a definire come assicurare il massimo grado di valore aggiunto e di efficienza nelle operazioni della BEI. La Commissione presenterà il riesame intermedio al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 aprile 2010, come base per eventuali proposte di modifica del mandato.

Quadro della valutazione

La valutazione comprenderà:

- a) una valutazione delle attività di finanziamento esterne della BEI. Parti della valutazione saranno effettuate in collaborazione con i servizi della BEI e della Commissione incaricati della valutazione;
- b) una valutazione dell'incidenza generale delle operazioni di prestito esterne della BEI sull'interazione con le altre istituzioni finanziarie internazionali e altre fonti di finanziamento.

La valutazione sarà soggetta alla supervisione e alla gestione di un comitato direttivo costituito da più «saggi» designati dal consiglio dei governatori della BEI, di un rappresentante della BEI e di un rappresentante della Commissione. Il comitato direttivo sarà presieduto da uno dei predetti «saggi».

Il comitato direttivo sarà assistito dai servizi della BEI e della Commissione incaricati della valutazione e da esperti esterni. Gli esperti esterni saranno scelti mediante bando di gara organizzato dalla Commissione. Il comitato direttivo sarà consultato sulle specifiche e sui criteri di selezione degli esperti esterni. I costi relativi agli esperti esterni saranno sostenuti dalla Commissione e coperti dalla linea di bilancio dedicata alla dotazione del fondo di garanzia.

La relazione di valutazione finale sarà presentata dal comitato direttivo e trarrà conclusioni chiare, sulla base dei dati raccolti, al fine di fornire le informazioni necessarie per la decisione del riesame intermedio mirante a determinare se occorra attivare la tranche facoltativa per il periodo restante del mandato e a definire la ripartizione regionale di ogni finanziamento supplementare.

Portata della valutazione

La valutazione coprirà i mandati precedenti (2000-2006) e i primi anni del mandato 2007-2013, fino alla fine del 2009. Essa esaminerà i volumi di finanziamento dei progetti e le erogazioni per paese, nonché le operazioni di assistenza tecnica e di capitale di rischio. Tenuto conto degli effetti a livello del progetto, del settore, della regione e del paese, la valutazione baserà le sue conclusioni su:

- a) la valutazione approfondita della pertinenza e delle prestazioni (efficacia, efficienza e validità) delle operazioni della BEI rispetto agli obiettivi regionali specifici fissati in origine nel quadro delle pertinenti politiche esterne della Comunità, nonché del loro valore aggiunto (in associazione con l'unità di valutazione della BEI e con i servizi della Commissione);
- b) la valutazione della coerenza con le pertinenti politiche e strategie esterne della Comunità e della complementarità e del valore aggiunto delle operazioni della BEI nei primi anni del mandato 2007-2013 nel quadro degli obiettivi regionali specifici nel mandato 2007-2013 e dei corrispondenti indicatori di prestazione che verranno fissati dalla BEI (in associazione con l'unità di valutazione della BEI e i servizi della Commissione);
- c) l'analisi delle necessità di finanziamento dei beneficiari, della loro capacità di assorbimento e della disponibilità di altre fonti di finanziamento private o pubbliche per i pertinenti investimenti;

- d) la valutazione della cooperazione e della coerenza delle azioni tra la BEI e la Commissione;
- e) la valutazione della cooperazione e delle sinergie tra la BEI e le istituzioni e le agenzie finanziarie internazionali e bilaterali.

Ai fini delle valutazioni di cui alle lettere a) e b), il valore aggiunto delle operazioni della BEI sarà misurato secondo tre criteri:

- sostegno agli obiettivi politici della Comunità,
 - qualità dei progetti stessi, e
 - fonti alternative di finanziamento.
-